

N.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione IV civile*

*fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

Il giudice designato,

letto il ricorso con cui chiede di essere autorizzata ex art. 22 comma uno lett.d) CCII a cedere il c.d. “ramo d’Azienda ” a favore di , con esclusione degli effetti di cui all’art. 2560 secondo comma c.c., esaminate le difese svolte dalle altre parti costituite, esaminato altresì il parere favorevole dell’esperto dr. per le seguenti decisive ragioni la domanda allo stato va rigettata.

Il citato art. 22 comma due lett.d) CCII impone il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente dell’azienda, la cui verifica è appunto demandata al tribunale.

Detto principio non risulta allo stato applicato, per espressa ammissione, né dall’imprenditore, né dall’esperto.

Quest’ultimo non dà conto di alcuna pubblicità svolta per sondare l’interesse del mercato e anzi pur sollecitato, anche per iscritto dal creditore

con nota del 4.7.24 (cfr. doc.13), non vi ha dato corso.

Anche il creditore ha espresso una manifestazione di interesse con lettera del 16 ottobre 2024 agli atti.

Si rammenta del resto anche quanto prescritto, sul piano operativo, al punto 12 del protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto 21 marzo 2023, rubricato appunto “Cessione dell’azienda nella composizione negoziata o nell’ambito del concordato semplificato”, di seguito testualmente riprodotto.

*“12.1. Se si intende procedere alla cessione dell’azienda o di suoi rami, l’esperto avrà cura di far presente all’imprenditore l’utilità e l’opportunità del ricorso a*



La competitività nella scelta dell'acquirente – sia pure da intendersi in senso deformatizzato, come affermato dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni dell'art. 22 CCII - costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rapporto al piano di risanamento, su cui il [redacted] ha invece (unicamente) basato il proprio parere positivo, evidenziando come all'esito verrebbero pagati al 100% tutti i creditori, prevedendo il piano solo delle dilazioni di pagamento dopo l'omologazione del proponendo accordo di ristrutturazione dei debiti.

E' d'altro canto pacifico che le trattative per l'acquisto del ramo aziendale siano state condotte, sia da parte dell'imprenditore [redacted], che a cura dello stesso esperto, unicamente con

L'esperto ritiene che alcun altro imprenditore sarebbe in grado di formulare una offerta altrettanto vantaggiosa, senza tuttavia aver sondato il mercato, né con l'impiego della citata data room né con il ricorso alla diffusione pubblicitaria della vendita mediante siti specializzati di settore.

[redacted] ritiene invece non necessaria alcuna forma di gara, segnalando tra l'altro il comportamento contraddittorio dei creditori [redacted] e [redacted], che da un lato manifestano un generico interesse all'acquisto del ramo d'azienda, e dall'altro lato hanno richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di [redacted].

E' tuttavia decisivo rilevare come il rispetto della competitività, per quanto sopra esposto, è una condizione imprescindibile, la cui sussistenza viene verificata dal tribunale anche in assenza di contestazioni.

In altri termini se le parti intendono giovare dell'effetto purgativo e di stabilità dell'atto di cessione devono attenersi ai principi sanciti dall'art. 22 CCII.

Conclusivamente allo stato non vi sono i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta; ferma la facoltà di [redacted] srl di riproporre l'istanza ex art. 22 CCII corredata da una attendibile stima dei rami di azienda da cedere (alla quale parametrare le varie offerte) e dalla prova di aver svolto procedure di pubblicità, di raccolta di manifestazioni di interesse e in caso positivo di "gare" provvisorie espletate nell'ambito della composizione negoziata a cura dell'esperto, da sottoporre al tribunale.

Quanto alle spese di lite, [redacted] srl va condannata a rifondere le spese di lite a [redacted] e a [redacted], mentre si intendono compensate rispetto alle altre parti costituite, che in sostanza si sono rimesse alla decisione del tribunale.





Dette spese si liquidano secondo il D.M. n. 55/14 per i procedimenti di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile a complessità bassa, e secondo valori medi, in € 2.336,00 per compensi, oltre rimb. forf. delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

**p.q.m.**

Il giudice

Visto l'art. 22 CCII:

1.Rigetta il ricorso;

2.Condanna la ricorrente a rimborsare a

i e a

i, le spese di lite liquidate, per ognuna, come in motivazione;  
compensa le spese di lite nei rapporti con le altre parti.

Si comunichi.

Brescia, 6.11.2024

Il giudice

Angelina Augusta Baldissera

